

### *SEGRETERIA TERRITORIALE*

##### *95129 CATANIA*

# ***Via Giuseppe Patanè, 15***

##### *Email: catania@uilscuola.it*

# **.**

#  **Assistenza igienico personale: Non è vero che il Decreto sull’inclusione scolastica abbia trasferito questo compito ai collaboratori e collaboratrici scolastiche. Ogni diversa interpretazione è una pericolosa quanto indebita incursione su materia contrattuale - CCNL- Scuola vigente.-**

***Verghiamo la presente nota poiché giungono tantissime richieste di chiarimenti e segnalazioni di criticità di non meglio definiti provvedimenti, spesso solo verbali, da parte di taluni D.S. che a vario titolo vorrebbero imporre l’incarico di che trattasi ai collaboratori scolastici. A ns modesto avviso trattasi di atti eccessivi, non pertinenti e illegittimi. Invero tentativo di traslare, inopinatamente e senza giusta causa, obblighi definiti a carico degli Enti locali al personale scolastico.***

***L’obbligare i collaboratori scolastici a frequentare “un corso formativo” prima di tutto non equivale “”specializzali” e poi la nota diramata recentemente del direttore dell’USR Palermo esula, a ns modesto avviso, le sue prerogative trattandosi di indebita incursione su materia contrattuale né tampoco la si può considerare “”interpretazione autentica”.***

***Non è trascurabile che tra l’altro l’organico dei collaboratori scolastici decimato nel corso degli ultimi anni al pari di quello dei docenti, è insufficiente per le normali incombenza aldilà dell’attuale terribile emergenza che invero è stata affrontata da questo personale senza sottrarsi alla grande mole di lavoro che hanno dovuto sostenere per la movimentazione di migliaia di banchi, sedie, armadi, dotazione librarie. ecc.***

***Osservo che l*a Regione Siciliana a seguito della Legge Regionale 24/16 ha in carico, attraverso l’Assessorato alla Famiglia, lo stanziamento delle risorse tra l’altro anche per l’assistenza igienico sanitaria.
Nel 2004 la Legge Regionale 15/04, ha assegnato il compito di assistenza igienico-personale ai Comuni.**

**Quindi,** **non è vero però che il Decreto sull’inclusione scolastica abbia trasferito questo compito ai collaboratori e collaboratrici scolastiche.**

Ed ancora, i Comuni. per legge. hanno anche il compito di pagare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, nelle scuole del primo ciclo, come da Legge 104/92 (articolo 13, comma 3).
**Questi servizi – come li definisce la stessa normativa vigente – sono essenziali per questi ragazzi i quali, per frequentare la scuola, oltre al docente di sostegno hanno bisogno sia del trasporto, perché a seconda delle tipologie di disabilità e delle condizioni delle famiglie necessitano di essere accompagnati con mezzi appositi a scuola, sia dell’assistente igienico-personale dedicato che, oltre alla cura dell’igiene, assista appunto lo studente durante la ricreazione, nelle attività di laboratorio, all’ingresso e all’uscita da scuola, durante le gite scolastiche ecc. L’attuale gravissima negazione fino alla data odierna, lede l’inalienabile diritto allo studio e all’integrazione scolastica degli studenti e il diritto al lavoro degli gli assistenti, in aperto contrasto con quanto previsto da Leggi, quali la Costituzione italiana, che sancisce e riconosce il diritto allo studio e all’istruzione di tutti i cittadini italiani, compresi i portatori di handicap, e il diritto al lavoro e alla dignità di vita**; la Legge Quadro sulla disabilità 104/92; il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 616/77; la Legge 328/00; l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, per l’accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità; il Decreto Legislativo 112/98 (articolo 139).

Senza dimenticare, naturalmente, tutti i pronunciamenti, ordinanze e condanne della Corte Costituzionale e dei diversi Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che affermano la priorità assoluta dell’erogazione dei suddetti servizi di assistenza rispetto «ad eventuali esigenze di bilancio».

Facciamo presente con forza che questi delicati servizi non possono che essere svolti da questo personale specializzato e che ogni altra “soluzione” nega di fatto la garanzia dell’assistenza dedicata ed esclusiva a soggetti che per vivere “normalmente” ne abbisognano in ogni àmbito della vita.

Il problema dell’assistenza igienico-personale nelle scuole di ogni ordine e grado, in Sicilia è effettivamente annosa, già da tempo; Comuni e provincie, tentano di sottrarsi per presunta carenza di finanziamenti ma per amor del vero hanno ottemperato. E’ doveroso anche dire che spesso presso le scuole non sono scattati atteggiamenti pregiudiziali trovando accomodamenti, anche se non dovuti, proprio perché la comunità educante, non lascia mai indietro nessuno.

**Ogni altra posizione o riferimento all'art. 10 della**[**Legge Regionale n° 8/16**](http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-22/g16-22.pdf)**, decade stante che è intervenuta la sospensione e la proroga l'applicazione del CCNL e quindi allo stato attuale resta vigente la Legge 15 che statuisce che le incombenze di che trattasi sono e restano d’obbligo a carico degli enti locali.**

**Pertanto, si ribadisce che va da sè che allo stato l’obbligo dell’assistenza igienico-sanitaria in Sicilia, stante che nulla è stato innovato, resta a carico degli Enti locali.**

Per maggiore diligenza si precisa che nell’attualità molti comuni hanno già provveduto ad ottemperare alle segnalazione e richieste da parte delle famiglie e di cui i Dirigenti Scolastici sono stati portatori.

Di contro ogni altra iniziativa d’imperio da parte dei dirigenti scolastici sicuramente rileva possibile atto che esula poteri e facoltà.

Invero la fattispecie va considerata nella delicatezza dell’azione che non è semplice atto di assistenza e pulizia ma comporta a secondo dei casi necessità di specifica preparazione nelle manovre e metodi di manipolazioni fisiche e corretti approcci su alunni che abbisognano di moltissima attenzione e cura, fattispecie che sicuramente non rientra nei compiti ed obblighi dei collaboratori scolastici ai quali per l’accesso al profilo non sono richieste le specifiche competenze in parola né rileva la semplice partecipazione a pseudo corsi formativi evenienza insufficiente trattandosi di materia sanitaria o pseudo

**Per il dedotto e deducibile, la mancata assegnazione di assistenza igienico-personale, agli aventi diritto, comporta ipso facto grave violazione alle vigenti disposizioni che, per come enucleate, restano e sono a carico dell’Ente locale.**



Federazione Uil Scuola RUA Sicilia

Salvo Mavica, segretario organizzativo regionale

segretario territoriale Uil Scuola città metropolitana Catania